



COMUNE DI TAINO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE
AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE
12/2005**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 14.10.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 16.06.2020

ART. 1 - FINALITA'

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del comune di Taino.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

- 2.1 E' istituita la Commissione per il Paesaggio del comune di Taino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, salvo diverse disposizioni di Legge, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.
- 2.2 Qualora l'Amministrazione intendesse discostarsi dal parere espresso dalla Commissione, dovrà acquisire un atto motivato in tal senso da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

- 3.1 La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 4 del DPR n. 139 del 09/07/2010 relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80, della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. n. 12/2005;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale in applicazione dell'articolo 19 della L.R. n. 12/2005;
 - in merito alle opere soggette all'articolo 32 della Legge n. 47/1985 e s.m.i. come sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326/2003;
 - L'Impatto paesistico previsto dal PTPR approvato con DCR n. VII/197 del 06/03/2001, sulla base delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con la DGR n. 7/11045 del 08/11/2002;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
- 3.2 Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4 (Valutazione ambientale dei piani), comma 2 della

L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

- sui piani attuativi di cui all'articolo 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,
- sui programmi integrati di intervento (PII) come normati dalla L.R. n. 9 del 12/04/1999 (Disciplina dei programmi integrati di intervento);
- Sulle proposte soggette allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160/2010;
- Sulle proposte di Progetto Urbano come regolamentato dal Piano delle Regole del PGT di Taino;

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- 4.1 La Commissione è composta da 3 membri (come indicato nella DGR n. 7977 del 6 agosto 2008) aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
- 4.2 La Commissione dovrà essere composta nel rispetto della parità di genere.
- 4.3 Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in materia di valorizzazione e tutela dei beni paesaggistici, abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
- 4.4 La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
- 4.5 A seguito della selezione curriculare pubblica, l'Amministrazione Comunale formerà un Albo dei professionisti idonei alla nomina di componente della Commissione per il Paesaggio suddivisa per sezioni nell'ambito delle diverse professionalità:
- Dottori Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori;
 - Dottori Ingegneri;
 - Dottori Geologi;
 - Dottori Agronomi, Forestali;
 - Geometri;
- 4.6 Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una materia attinente all'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
- 4.7 I candidati devono possedere:

- se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
- se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

- 5.1 La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta comunale, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio tecnico comunale, avente ad oggetto la comparazione e la valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
- 5.2 Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
- 5.3 Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 (assessori e consiglieri comunali).
- 5.4 Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
- 5.5 Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta comunale, attingendo dalla lista dei membri supplenti di cui al comma 2 del presente articolo, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 5, esaurito tale elenco, a mezzo di avviso pubblico e sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio tecnico comunale, avente ad oggetto la comparazione e la valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- 6.1 La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, **dal Responsabile del Settore Tecnico, sentito** il Presidente della stessa.
- 6.2 L'invio della convocazione è effettuato almeno **sette dieci** giorni prima della

seduta.

- 6.3 Il termine di cui al precedente comma **6.2** può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

- 7.1 Le sedute della commissione si svolgono di norma attraverso videoconferenze ove risultino individuabili i partecipanti e la seduta sia regolamentata dal Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato.**
- 7.2 Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente la Commissione.
- 7.3 La commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7.4 I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
- 7.5 Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
- 7.6 La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.
- 7.7 La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

- 8.1 Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
- 8.2 La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
- 8.3 Di ogni argomento trattato durante la seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della

seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.

- 8.4 Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto dai partecipanti alla seduta **è firmato digitalmente dal Presidente della Commissione e conservato agli atti.**

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

- 9.1 La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
- 9.2 La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
- 9.3 La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti - **mediante modalità informatiche** - per l'illustrazione degli elaborati.
- 9.4 La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

- 10.1 La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
- 10.2 La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione alla:
- congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

- 11.1 La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
- 11.2 La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.
- 11.3 I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno 3 sedute consecutive della Commissione, o a 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
- 11.4 Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei opportunamente stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

- 12.1 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o il Responsabile del procedimento redige, per ogni domanda o denuncia pervenuta, una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti presentati alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e fornisce inoltre, tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione per il paesaggio.
- 12.2 La fase istruttoria delle pratiche edilizie è curata dal Responsabile del procedimento, il cui nominativo viene comunicato al richiedente il permesso di costruire ai sensi della L.R. 12/2005. Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il citato Responsabile del procedimento provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti alla pratica depositata.

ART. 13 - INDENNITA' E RIMBORSI

- 13.1 Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

13.2 Considerato che le sedute, almeno finché perdura l'emergenza epidemiologica, dovranno svolgersi a mezzo di videoconferenza e i componenti la Commissione saranno costretti ad evitare di recarsi presso la sede comunale per il ritiro della documentazione necessaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, può comunque essere riconosciuto loro un rimborso spese forfetario per i costi sostenuti per l'eventuale riproduzione della documentazione medesima.